

Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA

Ufficio Legislativo e Legale

della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. 14686 23.11.2019 del 26 giugno 2019 / Pos. Coll. e Coord. n. 3

Oggetto: Art. 4 della legge regionale 5.4.2011, n.6 – rappresentanza di genere nelle giunte comunali

Assessorato Regionale delle Autonomie
Locali e della Funzione Pubblica
Dipartimento Regionale delle Autonomie
Locali

Segreteria del Dirigente Generale

(rif. nota 20 Febbraio 2019, prot. n. 2778)

1. Con la nota in indirizzo codesto Dipartimento, nel richiamare la disposizione normativa contenuta nel vigente comma 4 dell'art. 12 della legge regionale 26 agosto 1992 n. 7 ¹, la quale ha previsto che “ *la giunta è composta in modo da garantire la rappresentanza di entrambi i generi*” fa riferimento a due circolari esplicative rese in materia dallo stesso Dipartimento.

In particolare con la circolare 12 marzo 2012, n.6, è stato chiarito che, al fine del corretto adempimento della norma in questione, è sufficiente la presenza di almeno un componente di genere diverso, mentre con la successiva circolare 23 giugno 2017, n. 12 è stato evidenziato che “ *per i computi di cui alla suddetta l.r. n. 6/2011, deve farsi riferimento quali componenti delle giunte ai soli assessori*”.

¹ L'art. 12 comma 4 della legge regionale 26 agosto 1992 n. 7, così come modificata dall'art. 4 della legge regionale 4 aprile 2011 n. 6 così dispone “ *La giunta è composta in modo da garantire la rappresentanza di entrambi i generi. La carica di componente della giunta è compatibile con quella di consigliere comunale. La giunta non può essere composta da consiglieri in misura superiore alla metà dei propri componenti.*”

La posizione del Dipartimento è stata contestata dal Sindaco del Comune di Campofelice di Roccella che, richiamando l'orientamento espresso dal Ministero dell'Interno con le circolari 24 aprile 2014 e 31 gennaio 2018 nonché da parte della giurisprudenza amministrativa, ritiene che nel computo dei componenti della giunta debba essere compreso anche il Sindaco, *“ ragion per cui, ove quest'ultimo fosse del genere assente in giunta, la prescrizione di legge si intenderebbe così assoluta”*.

Sulla questione viene richiesto il parere dello Scrivente.

2. Con riferimento al quesito sottoposto si osserva quanto segue.

L'articolo 12 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, dispone al comma primo che *“il Sindaco eletto nomina la Giunta, comprendendo anche gli assessori proposti all'atto della presentazione della candidatura, a condizione che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per la elezione al consiglio comunale ed alla carica di Sindaco. La durata della Giunta è fissata in quattro anni. La composizione della Giunta viene comunicata, entro dieci giorni dall'insediamento, al consiglio comunale che può esprimere formalmente le proprie valutazioni”*.

Il successivo comma 4, primo periodo, prevede che: *“la giunta è composta in modo da garantire la rappresentanza di entrambi i generi”*.

La questione, ad avviso dello scrivente, va considerata tenendo conto del quadro normativo di riferimento e dei principi fondamentali che regolano la materia.

La parità di genere è espressione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione e trova esplicito riconoscimento normativo nel comma primo dell'art. 51 della Carta Costituzionale che così dispone: *“tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge”*.

Tale principio è, poi, ribadito dall'art. 117, comma 7, della Costituzione medesima secondo il quale *“Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive”*.

Orbene, i richiamati articoli 51 e 117 hanno la finalità di ottenere “*un riequilibrio della rappresentanza politica dei due sessi*” (cfr. in tal senso Corte Costituzionale sent. 14 gennaio 2010 n. 4),

Peraltro “*il principio della parità di accesso alle cariche amministrative tra uomini e donne costituisce espressione di un principio fondamentale del nostro ordinamento costituzionale (...), sicché lo stesso opera direttamente quale limite conformativo all’esercizio del potere amministrativo, anche in mancanza di specifiche disposizioni attuative.*” (Consiglio Stato, sent. n. 867/2017).

Ed ancora, sul piano legislativo l’articolo 6, comma 3°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 prevede che: “*Gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna (...) e per garantire la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali non elettivi del comune e della provincia*”.

L’art. 46, comma 2, dello stesso decreto legislativo stabilisce, inoltre, che: “*il sindaco e il presidente della provincia nominano, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, i componenti della Giunta (...)*”

Infine l’articolo 1, comma 137, della L. 7 aprile 2014, n. 56 dispone che “*nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico*”.

In ordine alle modalità applicative di tale ultima disposizione, il Ministero dell’Interno con la circolare 24 aprile 2014, n. 6508, specifica che “*in base al principio generale che, nelle ipotesi in cui l’ordinamento non ha inteso annoverare il sindaco, nel quorum richiesto, lo ha espressamente indicato usando la formula <senza computare a tal fine il sindaco> e secondo prevalente giurisprudenza, si è indotti a ritenere che sia legittimo includere nel calcolo degli assessori anche il sindaco, a garanzia della rappresentanza di genere.*”

Sul significato della predetta disposizione si sono espressi, inoltre, i giudici amministrativi che, facendo proprio il principio espresso dal Ministero dell’Interno,

hanno avuto modo di affermare che la norma in esame “ *in assenza di ulteriori precisazioni, va intesa nel senso che, nel computo della percentuale, deve essere tenuto conto anche del Sindaco in quanto componente della giunta* .²

Dello stesso avviso anche il Consiglio di Stato (sent. n.3948/2018) che - nel valutare la legittima composizione di una Giunta - include anche il Sindaco nel computo dei componenti del predetto organo.

Tale conclusione trova conferma tanto nella legislazione nazionale³ quanto in quella regionale⁴.

Premesso il suddetto quadro normativo e tenuto conto dell'orientamento giurisprudenziale sopra riportato, seppur riferito all'art. 1 comma 137 L. 56/2014 (che, come detto, fissa un criterio specifico - percentuale del 40% - per la corretta composizione delle Giunte), sembra che anche nell'interpretazione delle disposizioni in oggetto (in assenza, tuttavia, di analogo parametro specifico) debba tenersi conto del Sindaco in quanto componente della Giunta.

Nei superiori termini è l'avviso dello scrivente.

Ai termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad

² Cfr. TAR Calabria 1/2015 , TAR Calabria n. 867/2017 , Tar Campania n. 2655/2015 .

³ Art. 47 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

La giunta comunale e la giunta provinciale sono composte rispettivamente dal sindaco e dal presidente della provincia, che le presiedono, e da un numero di assessori, stabilito dagli statuti, che non deve essere superiore a un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali e provinciali, computando a tal fine il sindaco e il presidente della provincia, e comunque non superiore a dodici unità.”

⁴ L.R. 16 dicembre 2008 n. 22 - Art. 1 Composizione delle giunte comunali e provinciali.

1. L'articolo 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142 ,come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 33 - Composizione della giunta dei comuni e delle province regionali.

“La giunta comunale e la giunta della provincia regionale sono composte rispettivamente dal sindaco e dal presidente della provincia regionale che le presiedono e da un numero di assessori, stabilito in modo aritmetico dagli statuti, che non deve essere superiore al 20 per cento dei componenti dell'organo elettivo di riferimento. Nei comuni con popolazioni fino a 10.000 abitanti il numero degli assessori non può comunque essere superiore a 4”.

eventuali domande di accesso, presso codesto Dipartimento, inerenti il medesimo.

Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dello scrivente Ufficio.

F.to Avv. Marina Miceli*

L'AVVOCATO GENERALE

F.to Avv. Gianluigi M. Amico*

*firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3 comm2 d.lgs.39/1993